

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 27 aprile 2017, c. 559/15

La Corte di Giustizia precisa che l'art. 40, par. 6, della direttiva 92/49/Cee, riguardante l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica la 'terza direttiva' assicurazione non vita, deve essere interpretato nel senso che osta a che le Autorità di vigilanza di uno Stato membro assuma in via d'urgenza, nei confronti di un'impresa di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita che opera sul territorio di tale Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, provvedimenti fondati sulla carenza di un requisito soggettivo previsto per il rilascio dell'autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività assicurativa, quale il requisito relativo alla reputazione. Diversamente, tale direttiva non osta a che tale Stato membro, nell'esercizio delle prerogative riconosciutegli in caso di urgenza, stabilisca se talune insufficienze o dubbi relativi all'onorabilità dei dirigenti dell'impresa assicurativa interessata indichino un pericolo reale e imminente che si verifichino irregolarità a danno degli interessi degli assicurati o degli altri possibili beneficiari delle polizze assicurative sottoscritte e, in tal caso, adotti immediatamente misure appropriate, come il divieto di stipulare nuovi contratti sul suo territorio.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 9 settembre 2015, Prima Sezione, c. 240/14

La Corte di Giustizia ha precisato che nel caso in cui un passeggero abbia subito lesioni corporali a seguito della caduta dell'aereo che stava effettuando un volo gratuito, teso a sorvolare un immobile di proprietà del pilota per mostrarlo al passeggero/eventuale acquirente, il Reg. (CE) n. 864/2007 (Roma II), consente l'esercizio di un'azione diretta della parte lesa nei confronti dell'assicuratore della persona tenuta al risarcimento, qualora tale azione sia prevista dalla legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale, indipendentemente da quanto previsto dalla legge applicabile al contratto di assicurazione scelta dalle parti.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 25 giugno 2015, Quarta Sezione, c. 18/14

Secondo la Corte la direttiva 92/49/Cee del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/Cee e 88/357/Cee (terza direttiva assicurazione non vita), come modificata dalla direttiva 2007/44/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, deve essere interpretata nel senso che la menzionata direttiva non osta a che uno Stato membro, in forza della sua normativa nazionale, in una situazione in cui l'autorità nazionale competente potrebbe validamente opporsi ad un progetto di acquisizione sulla base dell'art. 15 *ter*, par. 2, della direttiva stessa, autorizzi detta autorità a collegare l'approvazione dei progetti di acquisizione a restrizioni o a prescrizioni, di sua propria iniziativa o formalizzando impegni proposti dal candidato acquirente, purché non siano lesi i diritti attribuiti a detto candidato dalla medesima direttiva.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 23 aprile 2015, Terza Sezione, c. 96/14

Un contratto di assicurazione deve esporre in modo trasparente, preciso e intelligibile il funzionamento del meccanismo di assicurazione, in modo che il consumatore possa valutarne le conseguenze economiche. Il fatto che tale contratto sia connesso a contratti di mutuo conclusi contemporaneamente può essere rilevante ai fini dell'esame del rispetto dell'obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali, poiché si ritiene che il consumatore non dia prova della stessa vigilanza circa l'estensione dei rischi coperti.

Corte di Giustizia dell'Unione europea, 1° marzo 2011, Grande Sezione, C-236/09

Con tale pronuncia, la Corte ha stabilito che a partire dal 21 dicembre 2012, l'art. 5, comma 2, della direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 relativa all'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne

in materia di accesso ai beni e servizi non potrà più trovare applicazione. L'art. 5, comma 2, della direttiva ha riconosciuto la possibilità che nel calcolo di premi e prestazioni assicurative si tenga conto del sesso, ove tale fattore sia determinate nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. La disposizione, infatti, prevede una deroga al principio generale di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico e, dunque, ad un principio fondamentale dell'Unione europea quale quello dell'uguaglianza tra uomo e donna.